

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

«1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.»;

RICHIAMATA la sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b), e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

RICHIAMATA il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, con il quale vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane e precisamente:

- Servizi connessi agli organi istituzionali;
- Servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- Servizi di anagrafe e di stato civile;
- Servizio statistico;
- Servizi connessi con la giustizia;
- Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- Servizi della leva militare;
- Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- Servizi di istruzione primaria e secondaria;
- Servizi necroscopici e cimiteriali;
- Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- Servizi di fognatura e depurazione;
- Servizi di nettezza urbana;
- Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 19/01/2023 con la quale il Consiglio Comunale

ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025, a tutti gli effetti efficace e autorizzatorio;

RILEVATO che la quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre in oggetto fino alla decorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

RILEVATO che il Responsabile dell'Area Finanziaria ha provveduto a determinare l'ammontare delle somme impignorabili come segue:

- a) Stima dei pagamenti dovuti nei mesi da gennaio a giugno dell'esercizio 2024 (primi due trimestri dell'anno 2024) per le retribuzioni dei dipendenti comprensivi degli oneri riflessi a carico Ente e dell'IRAP;
- b) Stima dei pagamenti da effettuarsi per le rate mutui pari alla metà dello stanziamento complessivo previsto per tale spesa nel bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025, esercizio 2024;
- c) Stima delle somme necessarie all'espletamento dei servizi indispensabili facendo riferimento al 50% (primo semestre 2024) dei relativi stanziamenti di competenza indicati nel bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025, esercizio 2024;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 27, comma 13, della legge 448/2001 e s.m.i., non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno; gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali;

RITENUTO di poter determinare in € 458.360,00 il fabbisogno per la corresponsione delle retribuzioni al personale, nel primo semestre 2024;

RITENUTO altresì di potere determinare in € 76.450,01 l'ammontare complessivo dei pagamenti per mutui scadenti nel primo semestre 2024;

RICHIAMATO l'elenco analitico dei pagamenti scadenti nel detto semestre per l'espletamento dei servizi indispensabili come individuati con il D.M. 28 maggio 1993 predisposto dall'ufficio ragioneria e che viene qui di seguito, così riepilogato:

MISSIONI	PROGRAMMI	IMPORTI
01) Servizi istituzionali, generali e di gestione	01) Organi istituzionali	28.642,50
	02) Segreteria generale	32.658,50
	06) Ufficio tecnico	4.650,00
	07) Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	7.430,00
	08) Statistica	/
02) Giustizia	01) Uffici giudiziari	/
	02) Casa circondariale e altri servizi	/
03) Ordine pubblico e sicurezza	01) Polizia locale e amministrativa	7.725,00
	02) Sistema integrato di sicurezza urbana	/
04) Istruzione e diritto allo studio	02) Altri ordini di istruzione non universitaria	62.100,00
09) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03) Rifiuti	291.450,00
	02) Servizio idrico integrato	2.800,00
10) Trasporti e diritto alla mobilità	05) Viabilità e infrastrutture	123.310,00

	stradali	
11) Soccorso civile	01) Sistema di protezione civile 02) Interventi a seguito di calamità naturali	1.605,00 /
12) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09) Servizio necroscopico e cimiteriale	14.950,00
Totale €		577.321,00

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI QUANTIFICARE, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. le somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre 2024, calcolate in via preventiva come sopra specificato, per un importo complessivamente pari ad € 1.112.131,01 così suddivise:

a) € 458.360,00 destinati al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente per i mesi da gennaio a giugno 2024 (primi due trimestri dell’anno 2024), comprensivi degli oneri riflessi a carico Ente, nonché dell’IRAP;

b) € 76.450,01 destinati al pagamento delle rate mutui e prestiti scadenti nel primo semestre dell’anno 2024;

c) € 577.321,00 destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili, così come individuati dal Decreto del Ministero dell’Interno 28.05.1993, ammontanti al 50% degli stanziamenti di competenza per il triennio 2023-2025, esercizio finanziario 2024;

3) DI DARE ATTO che, al momento, non sono state intraprese azioni di esecuzione forzata nei confronti del Comune;

4) di dare atto che il presente atto verrà notificato al Tesoriere dell’Ente, UNICREDIT Spa;

5) di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’articolo 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dell’Ente dei dati sintetici in formato tabellare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”,

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Considerata la necessità di attivare le procedure entro la fine dell’esercizio, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE